

ma documento a quelle provincie a cui egli intende di giovare, imperocchè, o signori, che cosa rimarrebbe pel 1866? Rimarrebbe il peso attuale, cioè a dire quell'ingiusta ripartizione catastale, che sarebbe esasperata dall'aumento dell'imposta dell'anno venturo, e dall'aumento che ha già avuto in questo anno quel contingente compartimentale ripartito nei contingenti locali.

Quando l'onorevole Nervo fonda questo suo emendamento sopra le parole di una relazione che è stata portata in questa Camera mesi fa, egli incorre in un anacronismo, perchè il relatore in allora diceva, fondandosi sui dati imperfetti di consegne non ancora verificate, che la operazione potrà riuscire molto imperfetta. Ma oggi abbiamo altri dati che allora mancavano; abbiamo cioè le consegne già sindacate, come diceva l'onorevole presidente della Commissione; abbiamo i giudizi delle Commissioni di sindacato, che hanno fatto sparire molte e molte ineguaglianze, molte e molte imperfezioni, che allora giustamente si lamentavano; avremo poi le Commissioni d'appello, che è da sperare faranno altre correzioni; in modo che i risultati, che allora si prevedevano imperfettissimi, non saranno forse perfetti, ma certamente meno imperfetti dei catasti locali e di quello che sarebbero le ripartizioni locali secondo questi catasti.

Io quindi nell'interesse delle provincie stesse di cui si tratta, domando che questo emendamento sia respinto. In ogni modo mi oppongo a che ne sia rimandata la discussione all'articolo 14, e notate, o signori, che questo non lo dico menomamente nell'interesse delle finanze, poichè qualunque sia il metodo di ripartizione, il contingente catastale sarebbe sempre lo stesso.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto all'onorevole Nervo se insiste nel suo emendamento.

NERVO. Colle dichiarazioni date dal signor ministro per le finanze io sono lieto di sapere che mercè il sistema delle dichiarazioni si avranno dei risultati tali da soddisfare alle esigenze della giustizia distributiva per il riparto della imposta fondiaria nelle antiche provincie.

Io mi preoccupo vivamente dei riguardi dovuti ai contribuenti. Se gl'inconvenienti che io temevo si avessero a produrre, non si verificheranno, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Nervo è ritirato.

ALLIEVI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALLIEVI. Il signor ministro ha voluto attribuirmi delle intenzioni che eccedono il senso delle mie parole. Egli ha supposto che io volessi combattere il principio consacrato dall'articolo 14: se il signor ministro avesse interpretate le mie parole con l'usata sua benevolenza, avrebbe anzi trovata ragione di credere il contrario; perchè, quando diceva che discuteremmo della pratica applicazione, del modo come tradurre in atto il princi-

pio che è sancito nell'articolo 14, mi pare che implicitamente io avessi consentito ad accettare in massima il fondamento.

Del resto non aggiungerò altro; mi riservo all'articolo 14 di esporre alcune idee appunto sui modi di attuazione di questa nuova imposta sui redditi fondiari.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Allievi di questa anticipata adesione.

PRESIDENTE. L'onorevole Berteza presentò questo emendamento che consiste in un articolo da sostituirsi all'articolo 15:

« In aumento al principale dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali a norma della facoltà concessa dagli articoli 118, numero 5 e 173 della legge 20 marzo 1865 (Allegato A). Sono esenti dai centesimi addizionali le quote d'imposta sui redditi contemplati nel 2°, 3° e 4° capoverso dell'articolo 4 e negli articoli 5 e 6 della presente legge. »

L'onorevole Pepoli ha domandato la parola sull'articolo 1°?

PEPOLI. Assente dalla Camera, con mio grave dispiacere, da alcuni giorni, io ignorava che si fosse chiusa la discussione generale, sulla quale aveva domandata la parola. Ora ho udito esporre le ragioni che hanno mosso la Commissione a proporre quelle disposizioni, e non potendo più parlare sulla discussione generale, prego il signor presidente a volermi iscrivere contro gli articoli 5, 23, 24, 28, 51 e 56.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altro iscritto sull'articolo 1° torno a darne lettura per porlo ai voti. (Vedi sopra.)

BRIGANTI-BELLINI-BELLINO. Domando la parola. Proporrei che in luogo del vocabolo *stralciata*, si mettesse la parola *sottratta* perchè *stralciare* in lingua italiana, vuol dire comporre amichevolmente un litigio, non vuol dire staccare.

DEPRETIS. Senza entrare in troppo sottili discussioni sul significato che avrebbe e l'uno e l'altro aggettivo la Commissione credè che sia più conforme al senso della legge sui fabbricati il mantenere la redazione dell'articolo 1° quale la Commissione l'ha formulato.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Briganti-Bellini non insiste, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, numero 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, numero 2272. »

A quest'articolo 2 l'onorevole Nervo propone un'aggiunta nei seguenti termini:

« Per l'applicazione di questa imposta saranno comprese pure le costruzioni rurali che ne vanno esenti a termini del disposto dell'articolo 2, numero 4 di detta legge, anche le case rurali che si trovano in centri di